

undefined

# Partnership estere ancora soggette alla doppia qualificazione

## Delega fiscale

Non è stato ancora varato il decreto attuativo che razionalizza il regime

Le società estere restano trasparenti nel Paese estero e soggetti opachi in Italia

**Antonio Fiorentino Martino**  
**Paolo Scarioni**

La legge delega per la riforma fiscale (legge 111/2023) chiede al Governo di attuare la «razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere, prendendo in considerazione la loro qualificazione di entità fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di costituzione o di residenza fiscale» (articolo 6, comma 1, lettera h); l'intervento normativo si giustifica, come si desume dai dossier parlamentari, innanzitutto per ragioni di coerenza sistematica, dato che per le società di persone italiane vige il regime della trasparenza fiscale ex articolo 5 del Tuir.

Il nostro ordinamento, invece, tratta oggi tutte le società estere alla stregua di società di capitali, a prescindere dalla loro forma giuridica. Pertanto, le partnership non residenti si trovano ad avere una duplice qualificazione: a) nel Paese estero di residenza sono tipicamente entità «trasparenti», nel senso che il relativo reddito viene imputato in via automatica ai soci, i quali divengono i soggetti passivi del tributo nello Stato in cui ha sede la partnership, indipendentemente dalla percezione degli utili, mentre b) in Italia sono considerate soggetti «opachi», con la conseguenza che per i soci italiani i redditi dell'entità estera sono imponibili non già nel medesimo anno in cui sono prodotti, ma soltanto al momento della loro distribuzione, qualificandosi fiscalmente come «dividendi».

In pratica, questa finzione di opa-

## L'esempio

Socio persona giuridica della partnership estera

	IMPOSTA ESTERA AL 15% (a)	IMPOSTA ESTERA AL 20% (a)
<b>REGOLE VIGENTI</b>		
Reddito della partnership	100	100
Utile distribuito (b)	100	100
Dividendo tassabile <sup>1</sup> (c) = (b - a) x 5%	4,25	4
Imposta italiana sul dividendo (d) = c x 24%	1,02	0,96
<b>NUOVA DISCIPLINA</b>		
Reddito della partnership	<b>100</b>	<b>100</b>
Reddito imputato <sup>2</sup> (b)	<b>100</b>	<b>100</b>
Imposta in Italia (c) = b x 24%	<b>24</b>	<b>24</b>
Imposta italiana al netto del credito d'imposta estero (d) = b - a	<b>9</b>	<b>4</b>

(<sup>1</sup>) Base imponibile calcolata al netto delle imposte estere, cfr. circ. AdE n. 9/2015. (<sup>2</sup>) Si assume che il reddito imputato sia pari a quello estero (anche ove fosse rideterminato con le regole italiane)

caità causa tre importanti effetti:

- 1) innanzitutto, un differimento della tassazione in Italia;
- 2) in secondo luogo, una riqualificazione del reddito, che fa sì che gli utili delle partnership estere scontino oggi in Italia un minor onere fiscale rispetto ai redditi delle loro omologhe società di persone domestiche (scontano, cioè, l'imposta sostitutiva del 26% in capo alla persona fisica, ovvero l'Ires nella misura dell'1,2% ove il percettore sia una persona giuridica, anziché, rispettivamente, le aliquote progressive Irpef fino al 43%, oltre addizionali, o l'aliquota ordinaria Ires del 24%);
- 3) infine, la finzione obbliga i contribuenti a effettuare astrusi calcoli, non privi di difficoltà interpretative, per determinare il quantum di dividendo tassabile (si veda la circolare dell'agenzia delle Entrate 9/2015).

È evidente, dunque, come l'attuazione della delega, statuendo la trasparenza fiscale delle partnership estere, avrà in ogni caso l'effetto di anticipare il prelievo in Italia, portando verosimilmente anche significativi benefici in termini di gettito; prendendo a riferimento i soci persone giuridiche, ciò si avrebbe tutte le volte che l'aliquota estera è inferiore al 24% (si veda la tabella in cui abbiamo ipo-

tizzato due aliquote estere, nell'ordine pari al 15% e al 20%; peraltro, ove esse fossero superiori al 24% i minori introiti non sarebbero affatto rilevanti, essendo la tassazione dei «dividendi» limitata all'1,2%).

Dagli atti parlamentari si evince poi che la riforma avrebbe l'ulteriore pregio di escludere il rischio che il reddito della partnership possa non essere assoggettato a tassazione né nello Stato estero, né in Italia per la quota parte attribuibile al socio residente, soprattutto qualora le attività dell'entità estera non configurino una stabile organizzazione nella prospettiva del suo Stato di residenza.

Va infine osservato che la trasparenza fiscale delle partnership estere si rifletterebbe positivamente anche sul piano dell'applicazione dei Trattati, con un vantaggio, anche in questo caso, per l'Erario italiano, che dovrebbe riconoscere un minor credito per le imposte estere. Come noto, le Convenzioni contro le doppie imposizioni possono essere invocate solo da coloro che siano «residenti in uno

o entrambi gli Stati contraenti»; tuttavia, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Modello, si è «residenti» in un determinato Stato solo se si è ivi soggetti alle imposte («liable to tax»), circostanza che per le partnership trasparenti non ricorre, posto che soggetti passivi del tributo non sono gli enti ma i rispettivi soci.

Ne consegue che un soggetto residente nello Stato della fonte (A), nell'erogare un reddito a una partnership con sede in un diverso Stato (B), non può applicare il più favorevole trattamento convenzionale stabilito dal Trattato concluso con tale ultimo Stato, poiché l'entità – proprio in quanto trasparente – non è ivi «liable to tax». In tale evenienza, i soci della partnership, in relazione alla quota di reddito loro imputata, ove siano residenti in Italia, potrebbero invocare la Convenzione stipulata tra lo Stato della fonte (A) e l'Italia, ma solo a condizione che il reddito della società di persone sia imputato ai suoi soci e sia tassato in Italia, indipendentemente dalla percezione (articolo 1, par. 2, del Modello Ocse, par. 7 del Commentario al medesimo articolo, e par. 47-57 del Partnership Report Ocse del 1999). Condizione che a oggi non è integrata, ma che invece si verificherebbe in caso di attuazione della delega.

**Il decreto ridurrebbe il rischio che il reddito della partnership non venga soggetto a tassazione**

© RIPRODUZIONE RISERVATA